WWF Savona ODV
Indirizzo:
Piazza G. Marconi 2
17100 Savona

Tel: 019.824598
Fax: 019/807442
e-mail: savona@wwf.it
pec :
wwfsavona@legalmail.it

Prot. 14 ep

Genova, lì 22/01/2023

ALLA REGIONE LIGURIA
SETTORE VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE

ALLA PROVINCIA DI SAVONA
SERVIZIO PROCEDIMENTI CONCERTATIVI

ALLA REGIONE LIGURIA
DIPARTIMENTO PIANIFICAZIONE TERRITORIALE

ALLA SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO PER LE PROVINCE DI SAVONA E IMPERIA

ALLA SEGRETERIA REGIONALE DEL MI.C. PER LA LIGURIA

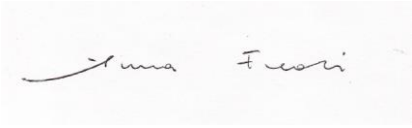
AL COMUNE DI QUILIANO UFFICIO URBANISTICA

Oggetto:. Verifica di assoggettabilità alla V.I.A. regionale n. 920. Valorizzazione delle fonti alternative. Fattoria eolica in loc. Cima montà in Comune di Quiliano e Savona (SV).

In riferimento all'oggetto, si ritiene di formulare osservazioni che vengono qui inviate, nello specifico documento allegato alla presente.

Nell'attesa di un riscontro in merito alle osservazioni qui fornite, si coglie l'occasione per porgere Distinti saluti.

WWF Savona
Il Presidente
Anna Maria Fedi



aoorlig - r_liguri - Regione Liguria
Prot-2023-0082581
del 23/01/2023

WWF for a living planet®

Verifica Assoggettamento V.I.A regionale n. 920. Impianto singolo per la produzione di energia elettrica da 4,2 mw loc. Cima Monta' nei Comuni di Quiliano e Savona.

OSSERVAZIONI WWF SAVONA

Premesso che

Pur essendo favorevoli alle energie rinnovabili con posizioni già ampiamente conosciute, le Sezioni Locali e le Associazioni Ambientaliste hanno ampliamente criticato le proposte di impianti eolici in aree che possano arrecare problematiche alle componenti naturali alle specie ed habitat tutelati, al paesaggio naturale e storico, ed in particolare all'avifauna, vista la stretta vicinanza con un'area censita dal PIANO VENATORIO REGIONALE di passo migratorio.

PUNTO 1)

Per quanto riguarda il profilo relativo al consumo di suolo, si rileva quanto disposto dall'art.34 comma 5 del Dlgs 152/2006, in merito alle procedure di V.I.A., riguardo la strategia regionale di sviluppo sostenibile, che tra gli obiettivi della strategia pertinenti alla pianificazione urbanistica prevede anche l'obiettivo di arrestare il consumo di suolo, punto di fondamentale importanza nel contesto sinergico con gli ulteriori obiettivi definiti dalla strategia tra i quali i livelli di buono stato ecologico dei sistemi naturali.

Visto che la proposta progettuale andrebbe ad interessare una zona ad oggi libera (boscata), comporta consumo di suolo e impermeabilizzazione del medesimo; ciò costituisce un impatto, che sebbene a scala di bacino possa essere letto come conforme, a scala rurale deve essere considerata e mitigata nella definizione dei rapporti di copertura superficiali, nella definizione dei volumi movimentati e di quelli oggetto di cementificazione. Vista l'opera di scavi e sbancamenti che prevedrebbe secondo il progetto *"..i soli movimenti terra necessari sono strettamente connessi alla costruzione dell'impianto eolico e comprendono: (i) la piazzola di montaggio in fregio alla strada, previa modifica temporanea del tracciato stradale, (ii) gli scavi di fondazione, il ripristino dei luoghi, (iii) la posa di nuove linee elettriche interrate e il potenziamento di quelle esistenti interrate ed aeree, con movimentazione di volumi di terra complessivamente quantificabili in circa* ***2.500 m²",*** **si osserva che:**

dal punto di vista ambientale, il progetto proposto contribuisce al "Consumo di suolo" e non sembrerebbe compensato da azioni per restituire una funzione equivalente (la mitigazione proposta risulterebbe comunque non sufficiente). Si ritiene che non sia stato condotto un approfondimento delle cosiddette azioni compensative per tutte le funzioni del suolo di futura certa perdita per l' area oggetto d'intervento." Si rileva come la "strategia UE del suolo per il 2030" definisce misure per proteggere e ripristinare i suoli e garantire che siano utilizzati in modo sostenibile. L'obiettivo principale è far sì che, entro il 2050, tutti gli Stati membri della comunità europea evitino di consumare suolo (zero net land take) e facciano in modo di avere i propri suoli "sani" attraverso azioni concrete, molte delle quali dovranno essere attuate già entro il 2030. Considerato che l'attuale pianificazione sia regionale (PTCP) che provinciale (PTC prov.) e comunale prevedono già forme di tutela e salvaguardia per l'area in questione, svolgendo un

ruolo importante ed evitando di perdere ulteriore suolo inedificato su terreni agricoli e aree naturali. Quanto affermato assume un'importanza rilevante ai fini del presente contributo, dal momento che l'impermeabilizzazione è uno dei maggiori processi di degrado del suolo, con ripercussioni sui servizi ecosistemici essenziali, nonché sulla biodiversità.

PUNTO 2)

Contrasto con il Decreto 10 settembre 2010, il Ministro dello Sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare e con il Ministro per i beni e le attività culturali, ha emanato le Linee guida per il procedimento di cui all'art. 12 D.lgs. n. 387/2003 per l'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio di impianti di produzione di elettricità da fonti rinnovabili nonché linee guida tecniche per gli impianti stessi";

Le linee guida indicano i criteri per l'individuazione delle aree non idonee alla realizzazione di impianti da fonti rinnovabili (allegato n.3 paragrafo n,17), tra cui spiccano in particolare:

"… *- le aree particolarmente sensibili e/o vulnerabili alle trasformazioni territoriali o del paesaggio, ricadenti all'interno di quelle di seguito elencate, in coerenza con gli strumenti di tutela e gestione previsti dalle normative vigenti e tenendo conto delle potenzialita' di sviluppo delle diverse tipologie di impianti*:

• *i siti inseriti nella lista del patrimonio mondiale dell'UNESCO, le aree ed i beni di notevole interesse culturale di cui alla Parte Seconda del d.lgs 42 del 2004, nonche' gli immobili e le aree dichiarati di notevole interesse pubblico ai sensi dell'art. 136 dello stesso decreto legislativo*;

• *zone all'interno di coni visuali la cui immagine e' storicizzata e identifica i luoghi anche in termini di notorieta' internazionale di attrattivita' turistica;*

• *zone situate in prossimita' di parchi archeologici e nelle aree contermini ad emergenze di particolare interesse culturale, storico e/o religioso;*

• *le aree naturali protette ai diversi livelli (nazionale, regionale,locale) istituite ai sensi della Legge 394/91 ed inserite nell'Elenco Ufficiale delle Aree Naturali Protette, con particolare riferimento alle aree di riserva integrale e di riserva generale orientata di cui all'articolo 12, comma 2, lettere a) e b) della legge 394/91 ed equivalenti a livello regionale;*

• *le zone umide di importanza internazionale designate ai sensi della Convenzione di Ramsar;*

• ***le aree incluse nella Rete Natura 2000 designate in base alla Direttiva 92/43/CEE (Siti di importanza Comunitaria) ed alla Direttiva 79/409/CEE (Zone di Protezione Speciale);***

• *le Important Bird Areas (I.B.A.);*

• ***le aree non comprese in quelle di cui ai punti precedenti ma che svolgono funzioni determinanti per la conservazione della biodiversita' (fasce di rispetto o aree contigue delle aree naturali protette; istituende aree naturali protette oggetto di proposta del Governo ovvero di disegno di legge regionale approvato dalla Giunta;***

- aree di connessione e continuita' ecologico-funzionale tra i vari sistemi naturali e seminaturali; aree di riproduzione, alimentazione e transito di specie faunistiche protette; aree in cui e' accertata la presenza di specie animali e vegetali soggette a tutela dalle Convezioni internazionali (Berna, Bonn, Parigi, Washington, Barcellona) e dalle Direttive comunitarie (79/409/CEE e 92/43/CEE), specie rare, endemiche, vulnerabili, a rischio di estinzione;

• le aree agricole interessate da produzioni agricolo-alimentari di qualita' (produzioni biologiche, produzioni D.O.P., I.G.P., S.T.G., D.O.C., D.O.C.G., produzioni tradizionali) e/o di particolare pregio rispetto al contesto paesaggistico-culturale, in coerenza e per le finalita' di cui all'art. 12, comma 7, del decreto legislativo 387 del 2003 anche con riferimento alle aree, se previste dalla programmazione regionale, caratterizzate da un'elevata capacita' d'uso del suolo;
• le aree caratterizzate da situazioni di dissesto e/o rischio idrogeologico perimetrate nei Piani di Assetto Idrogeologico (P.A.I.) adottati dalle competenti Autorita' di Bacino ai sensi del D.L. 180/98 e s.m.i.;
• zone individuate ai sensi dell'art. 142 del d. lgs. 42 del 2004 valutando la sussistenza di particolari caratteristiche che le rendano incompatibili con la realizzazione degli impianti. …".

PUNTO 3). Contrasto con gli artt. 3, 4.1, 4.4, 5,5.2,5.3, Allegato 4 (punti 14.9, 16.3 e 16.5) Impianti eolici: elementi per il corretto inserimento nel paesaggio e sul territorio del D.M. 10-9-2010 Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili.
in giallo evidenziato i riferimenti relativi al progetto in questione)
Il progetto come vedremo in seguito nel dettaglio contrasta con tali linee guida ed in particolare :

3. Impatto visivo ed impatto sui beni culturali e sul paesaggio
L'impatto visivo è uno degli impatti considerati più rilevanti fra quelli derivanti dalla realizzazione di un campo eolico. Gli aerogeneratori sono infatti visibili in qualsiasi contesto territoriale, con modalità differenti in relazione alle caratteristiche degli impianti ed alla loro disposizione, alla orografia, alla densità abitativa ed alle condizioni atmosferiche. L'alterazione visiva di un impianto eolico è dovuta agli aerogeneratori (pali, navicelle, rotori, eliche), alle cabine di trasformazione, alle strade appositamente realizzate e all'elettrodotto di connessione con la RTN, sia esso aereo che interrato, metodologia quest'ultima che comporta potenziali impatti, per buona parte temporanei, per gli scavi e la movimentazione terre. ***L'analisi degli impatti deve essere riferita all'insieme delle opere previste per la funzionalità dell'impianto, considerando che buona parte degli impatti dipende anche dall'ubicazione e dalla disposizione delle macchine****. Per quanto riguarda la localizzazione dei parchi eolici caratterizzati da un notevole impegno territoriale, l'inevitabile modificazione della configurazione fisica dei luoghi e della percezione dei valori ad essa associati, tenuto conto dell'inefficacia di misure volte al mascheramento, la scelta della localizzazione e la configurazione progettuale, ove possibile,* ***dovrebbero essere volte, in via prioritaria, al recupero di aree degradate laddove compatibile con la risorsa eolica e alla creazione di nuovi valori coerenti con il contesto paesaggistico*****.**

4.1. ***Analisi dell'impatto su vegetazione e flora La descrizione dello stato iniziale dei luoghi dovrà generalmente comprendere: - Analisi vegetazionale e floristica sul sito e sull'area vasta ed individuazione degli habitat delle specie di flora di pregio naturalistico (specie elencate in: normative regionali, Libro Rosso delle piante d'Italia, Liste rosse regionali, IUCN, Direttive comunitarie).*** Analisi degli impatti - **Devono essere valutate e minimizzate le**

modifiche che si verificano su habitat e vegetazione durante la fase di cantiere (costruzione di nuove strade di servizio e delle fondazioni per gli aerogeneratori; interramento della rete elettrica, traffico di veicoli pesanti per il trasporto di materiali e componenti per la costruzione dell'impianto, ecc.). - **Deve essere evitato/minimizzato il rischio di erosione causato dalla impermeabilizzazione delle strade di servizio e dalla costruzione dell'impianto.**

4.4. Misure di mitigazione *Si segnalano di seguito alcune possibili misure di mitigazione: a) minimizzazione delle modifiche dell'habitat in fase di cantiere e di esercizio; b) contenimento dei tempi di costruzione;* ***c) utilizzo ridotto delle nuove strade realizzate a servizio degli impianti (chiusura al pubblico passaggio ad esclusione dei proprietari) ed utilizzo esclusivamente per le attività di manutenzione degli stessi;*** *d) utilizzo di aerogeneratori con torri tubolari, con bassa velocità di rotazione delle pale e privi di tiranti; e) ripristino della vegetazione eliminata durante la fase di cantiere e restituzione alle condizioni iniziali delle aree interessate dall'opera non più necessarie alla fase di esercizio (piste, aree di cantiere e di stoccaggio dei materiali).* ***Dove non è più possibile il ripristino, è necessario avviare un piano di recupero ambientale con interventi tesi a favorire la ripresa spontanea della vegetazione autoctona;***

5. Germofologia e territorio 5.1. Analisi delle interazioni geomorfologiche Nel caso in cui l'impianto sia progettato in un'area con rete viaria scarsa o inesistente, oppure la conformazione orografica presenti forti acclività, devono essere valutate e ponderate le diverse opzioni per la realizzazione di nuove strade o l'adeguamento di quelle esistenti al passaggio degli automezzi di trasporto.

In ogni caso, le informazioni seguenti andranno generalmente fornite, con riferimento a un'area sufficientemente grande da consentire un corretto inquadramento dell'intervento: 1. localizzazione delle pale o dei tralicci; 2. la viabilità esistente; 3. i tratti di strade esistenti da adeguare; 4. le strade da realizzare; 5. il tracciato del collegamento alla rete elettrica nazionale; *6. la rete elettrica esistente; 7. le cabine da realizzare. Il progetto preliminare o definitivo delle strade di accesso all'impianto deve essere corredato dai profili altimetrici e dalle sezioni tipo; ove l'acclività è elevata, dovranno essere elaborate sezioni specifiche da cui risulti possibile evidenziare le modificazioni che saranno apportate in quella sede. Tali sezioni, accompagnate da una simulazione fotografica, dovranno essere riportate nello studio di impatto ambientale.*

5.2. Analisi della fase di cantiere *Dovranno essere indicati i percorsi utilizzati per il trasporto delle componenti dell'impianto fino al sito prescelto,* ***privilegiando l'utilizzo di strade esistenti ed evitando la realizzazione di modifiche ai tracciati,*** *compatibilmente con le varianti necessarie al passaggio dei mezzi pesanti e trasporti speciali. Dovranno essere evidenziate le dimensioni massime delle parti in cui potranno essere scomposti i componenti dell'impianto ed i relativi mezzi di trasporto, tra cui saranno tendenzialmente da privilegiare quelli che consentono un accesso al cantiere con interventi minimali alla viabilità esistente.*

PUNTO 4). Contrasto con le Linee Guida per la verifica di Assoggettabilita' a Valutazione di Impatto Ambientale dei progetti di competenza delle Regioni e Province autonome (Allegato IV alla Parte Seconda del D.lgs. 152/2006) (in giallo evidenziato i riferimenti relativi al progetto in questione)

1. Finalita' e ambito di applicazione.
Le presenti linee guida forniscono indirizzi e criteri per l'espletamento della procedura di verifica di assoggettabilita' a VIA (art. 20 del decreto legislativo n. 152/2006) dei progetti, relativi ad opere o interventi di nuova realizzazione, elencati nell'allegato IV alla parte seconda del decreto legislativo n. 152/2006,

2 - Localizzazione dei progetti. Molte delle tipologie progettuali dell'allegato IV alla parte seconda del decreto legislativo n. 152/2006 risultano, per le loro intrinseche caratteristiche progettuali e funzionali, localizzate in specifici contesti ambientali e territoriali. Conseguentemente, i criteri localizzativi sono stati tenuti in considerazione nel fissare le soglie non in maniera generalizzata ma ove ritenuti pertinenti per la specifica tipologia progettuale e in funzione dell'effettivo rapporto tra le caratteristiche del progetto ed il relativo contesto localizzativo (es.: porti in «zone costiere», piste da sci in «zone montuose»). Si rileva, inoltre, che per le aree naturali protette designate ai sensi della legge n. 394/1991 e' previsto un rigoroso regime di tutela che impone l'assoggettamento obbligatorio a VIA per i progetti ricadenti, anche parzialmente, in tali zone.

1. Caratteristiche dei progetti:
cumulo con altri progetti;
2. Localizzazione dei progetti: deve essere considerata la sensibilita' ambientale delle aree geografiche che possono risentire dell'impatto dei progetti, tenendo conto, in particolare:
della capacita' di carico dell'ambiente naturale, con particolare attenzione alle seguenti zone:
a) zone umide;
b) zone costiere;
c) zone montuose o forestali;
d) riserve e parchi naturali;
e) zone classificate o protette ai sensi della normativa nazionale; zone protette speciali designate in base alle direttive 2009/147/CE e 92/43/CEE;
h) zone di importanza storica, culturale o archeologica.

4.3. Localizzazione dei progetti.
Per i progetti localizzati in aree considerate sensibili in relazione alla capacita' di carico dell'ambiente naturale, le soglie individuate nell'allegato IV della parte seconda del decreto legislativo n. 152/2006 sono ridotte del 50%.

- la Direttiva 2009/147/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO **del 30 novembre 2009 concernente la conservazione degli uccelli selvatici** impone la conservazione degli habitat degli uccelli anche all'esterno delle aree protette (*mantenimento e sistemazione conforme alle esigenze ecologiche degli habitat situati all'interno e all'esterno delle zone di protezione*) .
E quindi, anche al di fuori della Rete Natura 2000, un impatto negativo su specie in allegato alle direttive comunitarie citate è configurato come danno ambientale.
La proposta se così approvata violerà le disposizioni di cui al D.M. 10/9/2010

PUNTO 5). Il progetto di impianto eolico in questione deve essere soggetto a obbligo di V.I.A..
Il provvedimento in questione ha ritenuto di ricomprendere il progetto in questione tra quelli soggetti a verifica di assoggettabilità a semplice *screening*, di cui agli artt. 12 e 19 del D.lgs. 152/2006.
Tale procedura ritiene infatti che "*il progetto che prevede la realizzazione di un impianto eolico di 24MW rientra nel punto 2, punto d) 'impianti eolici per la produzione di energia elettrica sulla terraferma con potenza complessiva superiore a 1 MW' dell'Allegato IV alla parte seconda del D.lgs. 152/2006, anche tenuto conto dei criteri del DM 30/3/2015 – localizzazione dei progetti in aree sensibili – punto 4.3.3 – zone forestali e punto 4.3.8 – presenza di immobili e aree art. 136 del D.lgs. 42/2004 e come tale è da assoggettare a verifica di assoggettabilità alla VIA di cui al citato art. 19 del D.lgs. n. 152/2006 e ss. m.m. ii.*".
In effetti, all'Allegato 4 della parte seconda del D.lgs. 152/2006, sono indicati i progetti soggetti a semplice *screening* ambientale (e pertanto non a VIA), tra i quali, al punto 2, lett. *d)*, si ritrovano "*'impianti eolici per la produzione di energia elettrica sulla terraferma con potenza complessiva superiore a 1 MW".*
Occorre infatti tenere conto di quanto previsto dall'art. 6, co. 7 Cod. Ambiente, il quale prevede che "*la VIA è effettuata [obbligatoriamente] per:*
(…)
*b**) i progetti di cui agli allegati** II-bis **e IV alla Parte Seconda al presente decreto relativi ad opere o interventi di nuova realizzazione, che ricadono, anche parzialmente, all'interno di aree naturali protette come definite dalla L. 6 dicembre 1991, n. 394, ovvero all'interno di siti della Rete Natura 2000".*
Ossia anche i progetti di "*impianti eolici per la produzione di energia elettrica sulla terraferma con potenza complessiva superiore a 1 MW*".
Deve quindi osservarsi che tale ultima disposizione (art. 6, co. 7, lett. *b)* Cod. Ambiente) si applica al nostro caso, **in cui il parco eolico ricade e interferisce chiaramente con i siti della Rete Natura 2000.**
La Rete Natura 2000, infatti, è una rete di tutela faunistica di matrice europea, costituita dai Zone Speciali di Conservazione – ZSC (istituiti ai sensi della Direttiva 92/43/CEE "*Habitat*"), dalle Zone Speciali di Conservazione (ZPS) (istituite ai sensi della Direttiva 2009/147/CE "*Uccelli*") e dai relativi corridoi ecologici, ovvero quei territori indispensabili per mettere in relazione e raccordo le predette aree ZSC e ZPS che, altrimenti, se rimanessero irrelate e separate tra loro, verrebbero private di funzionalità ecologica.

Nel caso in questione il sito è interessato da **Corridoi Ecologici per Specie di Ambienti Boschivi ed dalla presenza a breve distanza da un corridoio migratorio di avifauna protetta.**

PUNTO 6)
Secondo quanto previsto da D.M. 10/9/2010.
Il progetto in questione si porrebbe in contrasto:

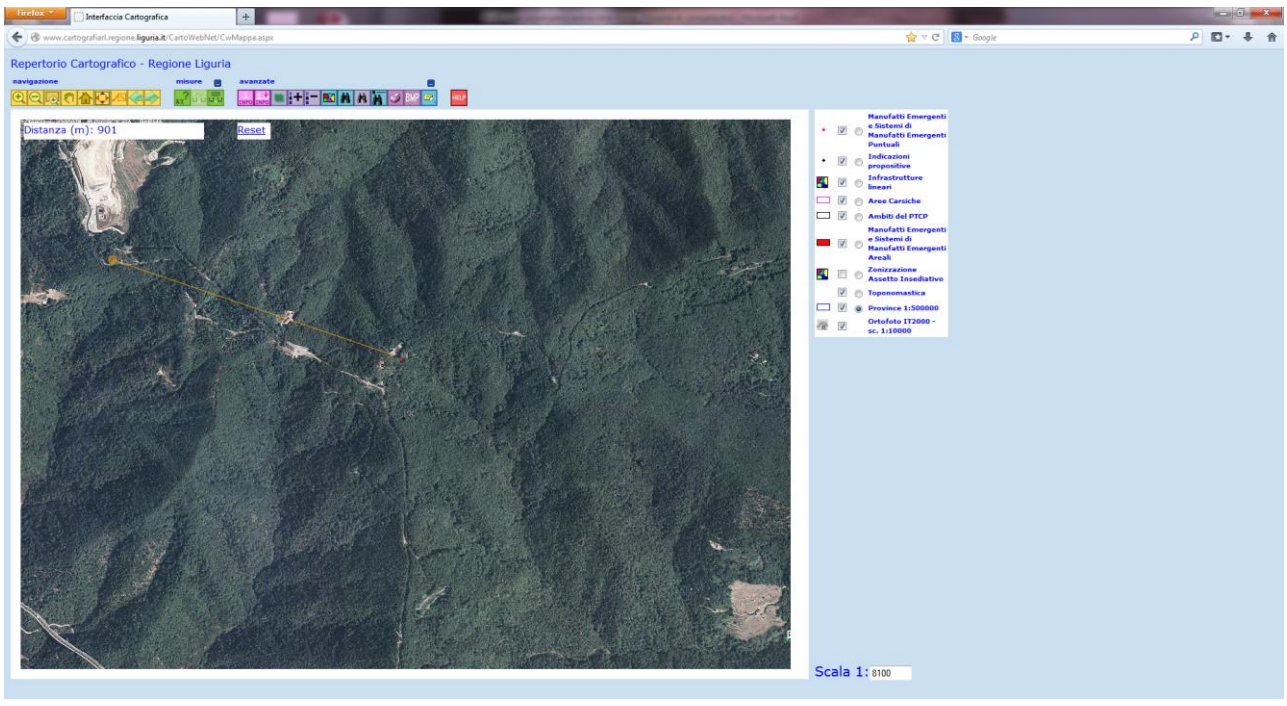
- progettazione ottimale per il sito, volta, a parità di potenza installata, a ridurre il numero degli aerogeneratori allo scopo di limitare il consumo di suolo, l'effetto barriera nei confronti della fauna e l'impatto sul paesaggio;
Osservazioni: come indicato nelle presenti osservazioni, l'esigenza di mitigazione paesistica è affrontata superficialmente.
Dalle relazioni si evince l'importanza dell'area anche dal punto di vista avifaunistico.
Sono affrontati solo i problemi di consumo della superficie occupata dalle opere e non gli effetti dell'antropizzazione conseguente alle nuove modalità di utilizzo dell'area ad ospitare" l'impianto industriale".
lo studio tiene poco conto delle migrazioni notturne;
- è trascurato il fatto che i rapaci migranti prediligono per il transito la linea di crinale;
sono stati trascurati i dati relativi alla quota di transito degli individui osservati, così come la relazione con la velocità del vento.
La realizzazione di nuovi impianti, una volta verificata la giustificazione, è a maggior ragione ammissibile solo nel momento in cui la scelta del sito, della tipologia e dell'assetto progettuale consentono un bilancio costi-benefici ambientali positivo.
L'impianto, vista la notevole dimensione, le caratteristiche progettuali, comporta interazioni complesse ed impatti marcati sulle componenti di pregio rilevate. In particolare gli effetti alteranti sul paesaggio, ed il rischio che l'impianto rappresenterebbe per l'avifauna rara di cui è segnalata la presenza, portano a segnalare diverse criticità.

- utilizzo previo adeguamento di tracciati di accesso preesistenti alle singole piazzole ovvero minimali interventi di adeguamento del fondo e successivo ripristino;

Osservazioni: non esistono accessi preesistenti e per poter essere in grado di garantire senza porre rilevanti criticità, una adeguata viabilità sia di cantiere /trasporto, sia di servizio permanente al parco eolico, debbono essere realizzate strutture di asservimento di dimensione notevole vista la notevole dimensione della pala eolica!.
Si osserva che tale realizzazione, non sia assolutamente compatibile con i cantieri di realizzazione e la messa in opera dell'impianto eolico. Alla luce di quanto non si ritiene

compatibile la previsione di nuova viabilità .
A tal riguardo come più volte osservato nei vari procedimenti VIA/screening di buona parte degli impianti eolici approvati, viene definita la viabilità di servizio come piste di accesso o di cantiere mentre in realtà esse sono vere e proprie strade a tutti gli effetti (vedi anche le definizioni sancite dal vigente C.D.S. e normative in materia urbanistica) e quindi in violazione degli strumenti urbanistici –paesaggistici ed ambientali !.

- *Collocazione preferenziale al di fuori delle zone NI, SU, IU, ME e SME di PTCP*:
Il progetto in questione si pone in contrasto: in quanto a breve distanza di circa 900 metri è presente un elemento di **ME del PTCP.**
- distanza in linea d'aria non meno di 50 volte l'altezza massima dalle principali emergenze storiche, architettoniche, archeologiche, naturalistiche e dai punti di vista panoramici da cui l'impianto è visibile
Osservazioni: calcolando la misura in altezza dell'aerogeneratore che ammonterebbe a circa 150 m, con almeno 50 volte in linea d'aria dalle emergenze citate nelle linee guida (*emergenze storiche, architettoniche, archeologiche)***, le distanze sembrerebbero non rispettare tali parametri.**



Fonti: **http://www.cartografiarl.regione.liguria.it/**
Indicazione approssimativa di distanza lineare da ME e PS

Identificativo	2210
	ME
Componente - Regime Normativo	
Descrizione Componente - Regime Normativo	EMERGENZA STORICO-ARCHEOLOGICA
Numero Emergenza in Ambito Regionale	573
Tipo Sistema Manufatti	
Tipo Manufatto	insediamenti fortificati
Nome	FORTE CINTO
Descrizione Manufatto	Fortificazione del secolo XIX
	SAVONA
Comune	
Numero Tavola	23
Atto/Data Approvazione Zona	DCR n. 6 del 26/02/1990
Data Aggiornamento	05/08/2013

Fonti: **http://www.cartografiarl.regione.liguria.it/**

Identificativo	4419
Componente	PS
Numero	
Descrizione	ITINERARIO STORICO-ETNOGRAFICO
Atto/Data Approvazione Zona	DCR n. 6 del 26/02/1990
Data Aggiornamento	05/08/2013

- *collocazione preferenziale in aree di riconversione ovvero da riqualificare o con pregressa destinazione produttiva;*

Osservazioni: come si rileva l'area ricade in ambito naturale e paesaggisticamente tutelato da normative indicate nelle presenti osservazioni.
L'intervento interessa aree vincolate paesaggisticamente e la trasformazione del bosco è in contrasto con la normativa vigente in materia di tutela del paesaggio.

Osservazioni:

- **Il sito individuato contrasta in quanto:**

non è indicato nello schema di sintesi dei SITI POTENZIALMENTE IDONEI ALL'INSTALLAZIONE DI IMPIANTI EOLICI, ma anzi nella scheda si legge".. *se Cima Montà, località discarica rsu, presumibilmente poco vento".*

Difatti si osserva che i dati forniti in ns possesso stimano per l'area in esame una **ventosità del sito interessato con** media annua tra i 4 e 5 m/s (**valori rilevati a 100 m di altezza**) con stima al disotto della soglia consentita e quindi delle ex ore utili 2100 previste dalla ex norma regionale per cui il progetto risultava non assentibile.

PUNTO 7)

Come indicato nei progetti, la zona in oggetto ricade:

P.T.C.P.

Osservazioni:

In considerazione della bellezza e delicatezza del contesto paesistico, la zona è stata sottoposta al regime insediativo di mantenimento ANI.MA dal P.T.C.P. regionale.

L'area, inoltre, risulta vincolata dal Decreto Ministeriale 24 aprile 1985 che ne ha dichiarato il notevole interesse pubblico.

Considerato che la procedura sarà, se positiva, sottoposta al rilascio della deroga al PTCP regionale ai sensi della L.R. 16/2008, si ritiene osservare :

Assetto insediativo:

- **regime ANI-MA (Area Non Insediata – Mantenimento) disciplinato dall'art 52 delle norme di attuazione del PTCP**.

Benché l'art. 29, comma 11 della L.R. **6 giugno 2008, n. 16.** (Disciplina dell'attività edilizia) **reciti: ("***Laddove gli impianti di produzione di energia alimentati da fonti rinnovabili siano soggetti a VIA ai sensi della vigente legislazione e interessino aree ricadenti nel regime ANI-MA del PTCP, la conclusione della conferenza di servizi di cui al comma 5, mediante rilascio dell'autorizzazione unica, comporta il rilascio da parte della Regione del provvedimento di deroga al PTCP, comprensivo dell'autorizzazione paesistico-ambientale, ove necessaria)";*

nel caso di deroga si rileverebbe una non corretta applicazione dell'art. 52 delle Norme di Attuazione del Piano Territoriale di Coordinamento Paesistico approvato con deliberazione del Consiglio Regionale della Liguria n. 6 del 26 febbraio 1990. Nonché degli artt. 142, 146 e 159 del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42.

Il previsto intervento ricade **in zona qualificata dal P.T.C.P. regionale come ANI.MA,** che in considerazione della bellezza e delicatezza del contesto paesistico **è sottoposta al regime insediativo di mantenimento**.

*Secondo quanto stabilito dall'art. 52, comma 2, del Piano Territoriale di Coordinamento Paesistico, "*l'obiettivo della disciplina è quello di mantenere sostanzialmente **inalterati** quei caratteri che definiscono e qualificano la funzione della zona in rapporto al contesto paesistico e di assicurare nel contempo, in termini non pregiudizievoli della qualità dell'ambiente e con particolare riguardo alle esigenze dell'agricoltura, una più ampia fruizione collettiva dei territorio, un più efficace sfruttamento delle risorse produttive e una più razionale utilizzazione degli impianti e delle attrezzature eventualmente esistenti*".*

*Al comma 3, "***non è pertanto consentito** aprire nuove strade di urbanizzazione, né **costruire nuovi edifici, attrezzature ed impianti** ad eccezione degli interventi specificamente volti al conseguimento degli obiettivi sopra indicati, **purché non alterino in misura paesisticamente percepibile lo stato dei luoghi"***.*
Il tenore della suesposta disposizione rivela l'assoluta incompatibilità tra l'opera in questione e la disciplina di tutela prevista per zone quali l'area su cui l'impianto eolico andrebbe ad incidere.

Le fattorie eoliche risultano estremamente incidenti dal punto di vista paesistico (tanto più in zona, come quella in oggetto, sottoposta al relativo vincolo) in quanto normalmente collocate in zone molto esposte ed essendo di notevoli dimensioni.
La realizzazione di tali interventi, modifica pertanto alla scala del paesaggio lo stato dei luoghi e sono percepibili anche da grande distanza, introducendo un elemento anomalo che deve essere valutato con estrema attenzione. Inoltre, il progetto in esame richiederebbe la realizzazione di nuove piste stradali e quelli esistenti, opere che contrasterebbe apertamente con quanto previsto al comma 3, della norma rubricata che non consente l'apertura di nuove strade di urbanizzazione.
Tutto questo sembrerebbe in palese ed insanabile conflitto con l'obbiettivo di mantenere inalterati i caratteri che definiscono e qualificano la funzione della zona in rapporto al contesto paesistico.

Come già osservato, l'area oggetto dell'intervento *è vincolata dal D.Lgs 42/04, che ne ha dichiarato il notevole interesse pubblico.*
Si ritiene opportuno inoltre osservare quanto le disposizioni dettate dal PTCP evidenziano come la normativa di zona imponga l'obiettivo primario di mantenere **sostanzialmente inalterati i caratteri della zona…(: *ciò significa non alterare in misura percepibile le connotazioni paesaggistiche dei luoghi quali la morfologia, la copertura vegetazionale, le visuali panoramiche, le linee di crinale*)** (documento redatto tra le Strutture regionali del Dipartimento Pianificazione Territoriale e Urbanistica e la Soprintendenza per i Beni Ambientali Architettonici **"CRITERI PER LA CORRETTA INTERPRETAZIONE E APPLICAZIONE DELLE NORME DEL PTCP").**

PUNTO 8) Piano urbanistico Comunale di Quiliano.
La zona di progetto, secondo il vigente PUC del Comune , **ricade in un ambito CTNI Ambito di conservazione del territorio non insediabile,** normato dal Titolo IV, Capo III della Norme di attuazione del PUC, artt. 74 e 75, riportati di seguito:
TITOLO IV
SUDDIVISIONE URBANISTICA DEL TERRITORIO IN AMBITI DI CONSERVAZIONE E RIQUALIFICAZIONE, DISTRETTI DI TRASFORMAZIONE E TERRITORIO NON INSEDIABILE
- ***CAPO III TERRITORIO NON INSEDIABILE***

ART. 74 - INDIVIDUAZIONE DELL'AMBITO DI CONSERVAZIONE DEL TERRITORIO NON INSEDIABILE NEL SISTEMA PAESISTICO AMBIENTALE DEL COMUNE DI QUILIANO
Ai sensi dell'art. 37 della legge Regione Liguria n° 36/1997, il P.U.C. individua l'ambito di conservazione del territorio non insediabile.
7. In questo territorio è consentita, oltre agli interventi di tipo conservativo, manutentivo e di consolidamento delle aree in dissesto idrogeologico e dei muri a secco esistenti, la costruzione di manufatti tecnici e di invasi per la raccolta di acqua piovana e di scorrimento superficiale, con le

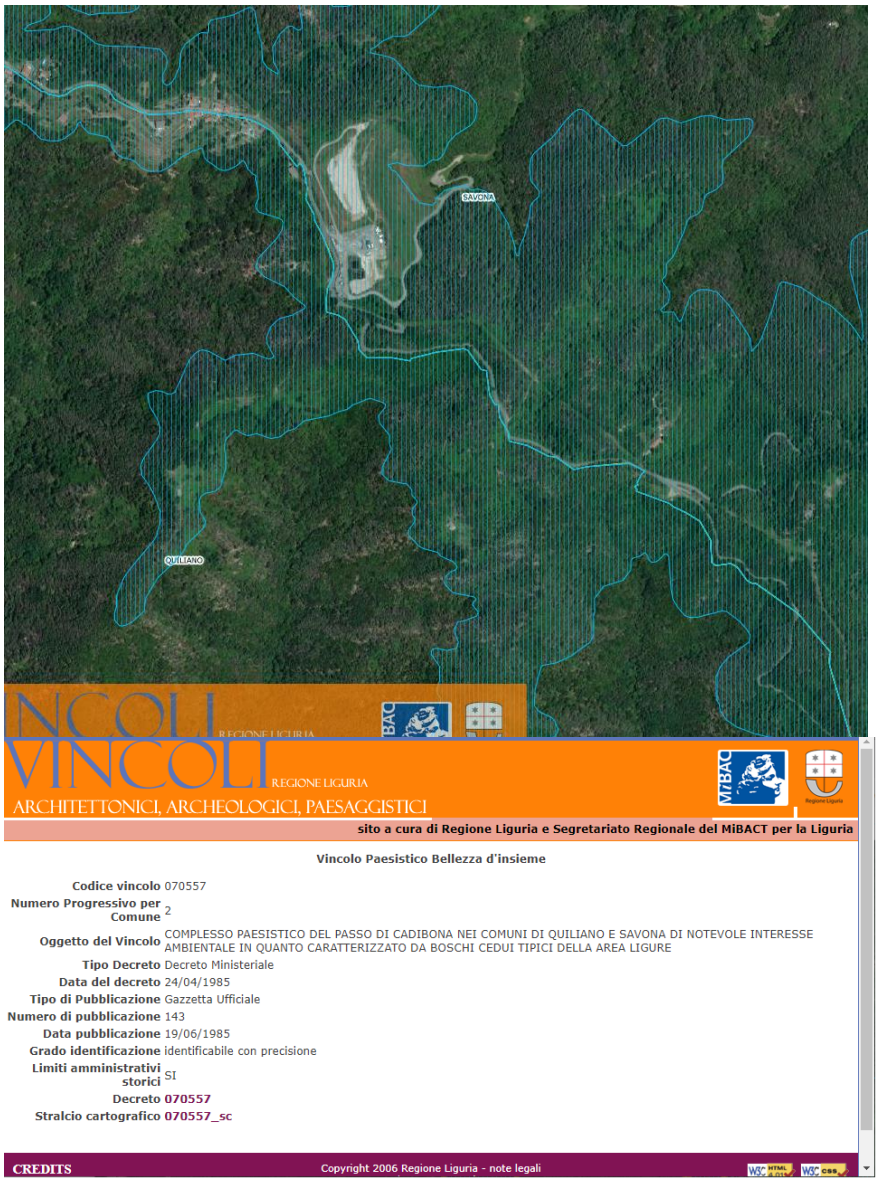
caratteristiche di cui al precedente art. 66 punto 10.
8. Il territorio non insediabile, in relazione alle proprie peculiarità paesistiche, è compreso nel regime insediativo ANI-MA di P.T.C.P.: esso si applica con l'obiettivo di mantenere inalterati i caratteri della zona, assicurando una più ampia fruizione collettiva del territorio e una più razionale utilizzazione degli impianti esistenti; sono pertanto consentiti quei minimi interventi che, atti aconseguire tali risultati, non alterano in misura percepibile lo stato dei luoghi. Nel territorio non insediabile è compresa l'area del parco delle Tagliate, per il quale si rinvia alla scheda prescrittiva n° 100.
La realizzazione delle opere edilizie, e relativa viabilità di servizio, da realizzarsi all'interno di zone sottoposte ai vincoli paesaggistico-ambientali, si configurerebbero in contrasto con le succitate discipline normative di salvaguardia e tutela.

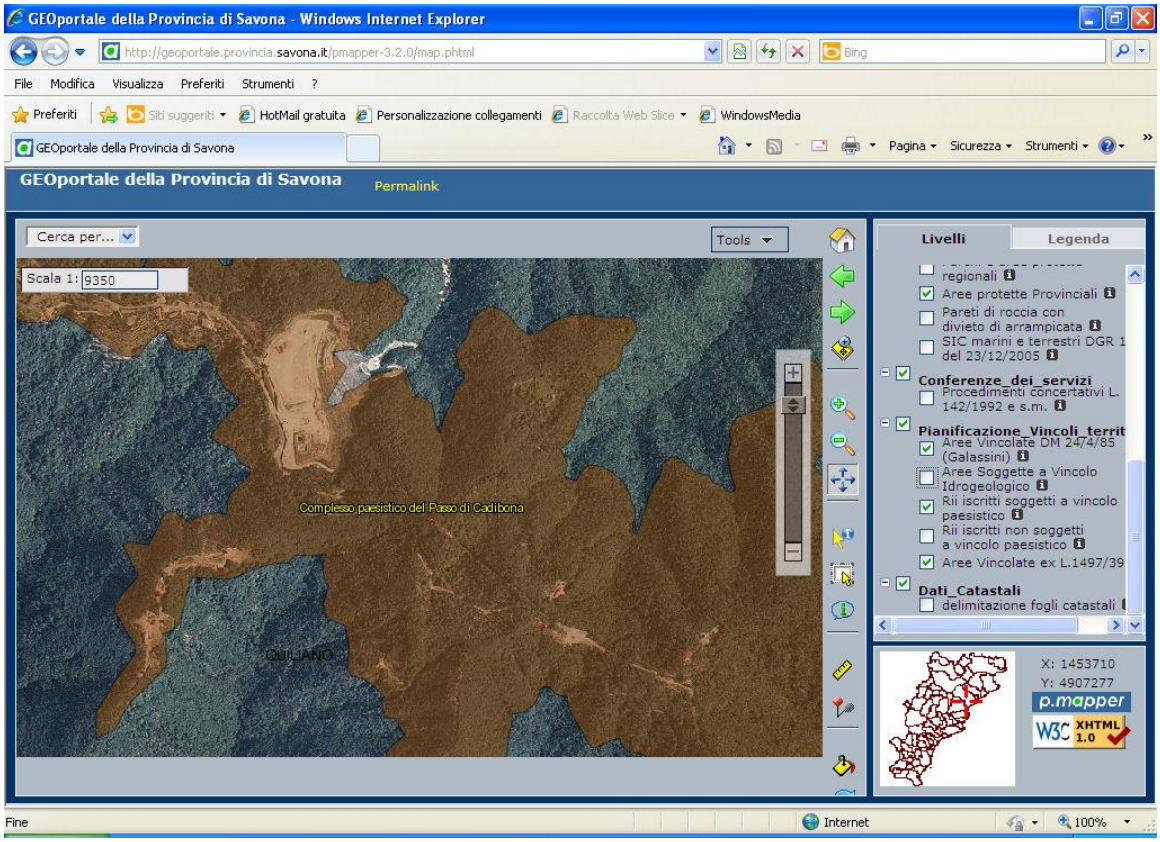
PUNTO 9)
Osservazioni:
-Rispetto del vincolo paesistico.
Nel quadro di una normativa d'avanguardia come quella ligure, che vede la pianificazione territoriale operante su tutto il territorio regionale ed elaborato con attenzione agli aspetti culturali, paesistici, vegetazionali, morfologici del territorio, la Soprintendenza, nell'applicazione dei compiti istituzionali di competenza, segnala da tempo la necessità di affinare la prassi applicativa nel senso di una maggiore attenzione al modo di intendere **la tutela paesistica insita nel** decreto Legislativo del 22 Gennaio 2004, n°42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137):
- (autorizzazione paesaggistica) così come previsto dal Dlgs 42/04 art. 146 il quale prevede che*:*
I proprietari, possessori o detentori a qualsiasi titolo di immobili e aree oggetto dei provvedimenti ….tutelati ai sensi dell'articolo 142, ***non possono distruggerli, né introdurvi modificazioni che rechino pregiudizio ai valori paesaggistici oggetto di protezione****. ……I proprietari, possessori o detentori a qualsiasi titolo dei beni hanno l'obbligo di sottoporre alla regione o all'ente locale al quale la regione ha affidato la relativa competenza i progetti delle opere che intendano eseguire, corredati della documentazione prevista,* ***al fine di ottenere la preventiva autorizzazione****.*

La realizzazione delle opere edilizie, e relativa viabilità di servizio, da realizzarsi all'interno di zone sottoposte ai vincoli paesaggistico-ambientali, si configurerebbero in contrasto con le succitate discipline normative di salvaguardia e tutela.

PUNTO 10) OSSERVAZIONI:
Considerato che :
- le zone di particolare tutela paesaggistica come il sistema agricolo-forestale e boschivo, se oggetto di trasformazione ad uso produttivo, provocano un impatto ambientale incompatibile con l'obiettivo di tutela individuato (perdita di aree naturali e boscate);
- In queste aree sottoposte al regime di tutela ai sensi del DLgs 42/04 , nonché dalle normative di carattere forestale (L.R. 04/99 , Regio Decreto Legge del 30 dicembre 1923, n°3267, Decreto Legislativo del 3 Aprile 2018, n° 34), dovrebbe essere vietato costruire nuove opere edilizie, eseguire opere di trasformazione del territorio che non siano specificamente rivolte alla tutela dell'ambiente e del paesaggio.

L’area di progetto relativa alla pala eolica ricade all’interno del Galassino *Complesso paesistico del Passo di Cadibona*, definita zona vincolata dal Decreto del 24/04/1985, con la seguente motivazione: “*la zona è incernierata su percorsi di crinale di notevole bellezza paesistica...si apre ad ampie visuali sulle vallate interne..e sull'arco di costa tra capo Vado e il porto savonese*”.





Cartografia delle Aree Vincolate DM 24/4/85(Galassini).

DECRETO MINISTERIALE 24 aprile 1985.
Dichiarazione di notevole interesse pubblico del complesso paesistico del passo di Cadibona.

IL MINISTRO
PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497 ed il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, art. 82;

Visto il decreto ministeriale 21 settembre 1984, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 265 del 26 settembre 1984);

Considerato che:

il complesso paesistico del passo di Cadibona, ricadente nei territori comunali di Quiliano e Savona (in provincia di Savona), riveste particolare interesse ambientale perché la zona è incernierata su percorsi di crinale di notevole bellezza paesistica, che attraversando boschi cedui tipici dell'area ligure del versante appenninico settentrionale e poi macchia mediterranea tipica dell'area ligure del versante appenninico meridionale, si apre ad ampie visuali sulle vallate interne che fanno capo a Cadibona e sulla Piana di Vado Ligure e Savona e sull'arco di costa tra capo Vado e il porto savonese.

Tale territorio è così delimitato:

dal bivio fra la strada di crinale che conduce da Cadibona al Santuario della Madonna del Monte di Zinola e il sentiero per la località Revelli in linea retta, verso sud, per la minore distanza alla quota 300 metri s.l.m.; lungo la curva di livello di quota 300 metri verso sud-est sino all'intercettazione del confine fra i comuni di Savona e Quiliano sotto Bric dei Tecci; da questo punto in linea retta alla quota 200 metri battuta sul rio Valletta del Monte; lungo tale rio da quota 200 a quota 150 metri lungo la curva di livello di quota 150 s.l.m. verso nord-est sino al rio Vernea; lungo tale rio da quota 150 a quota 300 metri; lungo la curva di livello di quota 300 metri s.l.m. verso est e poi, dopo monte Curlo verso ovest sino a collegarsi con il prolungamento della retta iniziale sulla minore distanza al bivio descritto all'inizio.

Considerato che:

il complesso indicato è già, solo parzialmente, compreso nei territori sottoposti alle disposizioni della legge 29 giugno 1939, n. 1497 per effetto del decreto ministeriale 21 settembre 1984, punto 1);

è, pertanto, necessario ed urgente l'assoggettamento al vincolo della legge 29 giugno 1939, n. 1497, art. 1, numeri 3 e 4, del territorio sopra delimitato, non esentandosi finora provveduto;

Considerato che la soprintendenza per i beni ambientali e architettonici della Liguria, con nota n. 336 del 22 gennaio 1985 ha riferito che:

il territorio in questione presenta scenari di notevole bellezza paesistica e punti di belvedere accessibili al pubblico;

ogni modifica dell'assetto di tale territorio, nonché opere edilizie o lavori che incidono sull'assetto paesistico, possono essere pregiudizievoli ai valori ambientali dell'area in questione, ove ciò non venga inquadrato in una opportuna pianificazione paesistica;

Ritenuta l'opportunità di garantire migliori condizioni di tutela che valgano ad impedire modificazioni dell'aspetto esteriore del territorio del complesso del passo di Cadibona che comporterebbero, nella attuale situazione descritta dal precedente « Considerato », la irreparabile compromissione delle caratteristiche di pregio paesistico individuate;

Ritenuta l'opportunità che alla dichiarazione di bellezza naturale interessante il territorio del complesso paesistico del passo di Cadibona, possa più appropriatamente far seguito, a causa delle sue vaste dimensioni, l'emanazione di un'adeguata e definitiva disciplina di uso del territorio da dettarsi ai sensi dell'art. 5 della legge n. 1497/1939, mediante piano territoriale paesistico a cura della regione competente;

Ritenuta la necessità che le misure da adottare temporaneamente siano idonee a garantire in via cautelare la conservazione dello stato dei luoghi onde evitare la vanificazione delle finalità e degli effetti dell'adottando piano territoriale paesistico;

Sentito il comitato di settore per i beni ambientali e architettonici e conformemente al parere dal medesimo espresso;

Considerate singolarmente e nel loro insieme le sopraesposte ragioni ed anche in base al disposto del punto 2) del proprio decreto ministeriale 21 settembre 1984;

Decreta:

1) Il territorio del complesso paesistico del passo di Cadibona, ricadente nei territorio comunali di Quiliano e Savona (in provincia di Savona), ha notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, art. 1, numeri 3 e 4, ed è, quindi, sottoposto a tutte le disposizioni della legge stessa.

Tale territorio è così delimitato:

dal bivio tra la strada di crinale che conduce da Cadibona al Santuario della Madonna del Monte di Zinola e il sentiero per la località Revelli in linea retta, verso sud, per la minore distanza alla quota 300 metri s.l.m.; lungo la curva di livello di quota 300 metri verso sud-est sino all'intercettazione del confine fra i comuni di Savona e Quiliano sotto Bric dei Tecci; da questo punto in linea retta alla quota 200 metri battuta sul rio Valletta del Monte; lungo tale rio da quota 200 a quota 150 metri lungo la curva di livello di quota 150 s.l.m. verso nord-est sino al rio Vernea; lungo tale rio da quota 150 a quota 300 metri; lungo la curva di livello di quota 300 metri s.l.m. verso est e poi, dopo monte Curlo verso ovest sino a collegarsi con il prolungamento della retta iniziale sulla minore distanza al bivio descritto all'inizio.

In tale territorio sono vietate, fino al 31 dicembre 1985, modificazioni dell'assetto del territorio, nonché opere edilizie e lavori, fatta eccezione per i lavori di restauro, risanamento conservativo, nonché per quelli che non modificano l'aspetto esteriore dei luoghi.

Per le opere pubbliche restano ferme le disposizioni di cui alle circolari della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 1.1.2/3763/6 del 20 aprile 1982 e n. 3763/6 del 24 giugno 1982.

2) La soprintendenza per i beni ambientali e architettonici della Liguria provvederà a che copia della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto venga affissa, ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 della legge 29 giugno 1939, n. 1497 e dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940 n. 1357, all'albo dei comuni interessati e che altra copia della *Gazzetta Ufficiale* stessa, con relativa planimetria da allegare, venga depositata presso i competenti uffici dei comuni suddetti.

Roma, addì 24 aprile 1985

p. *Il Ministro*: GALASSO

(2713)

Estratto D.M. 24 Aprile 1985.

La tutela del paesaggio.

A livello europeo, il paesaggio è così definito "*Il paesaggio designa una determinata parte di territorio, così come è percepita dalle popolazioni, il cui carattere deriva dall'azione di fattori naturali e/o umani e dalle loro interrelazioni"* (art.1, Convenzione Europea per il Paesaggio).

La connotazione di questo concetto è quindi chiaramente, ed in maniera assai circostanziata, legata al paesaggio come prodotto dell'interpretazione che la specie umana ne può dare e che essa stessa ha contribuito a modellare.

Come ampiamente argomentato dalla letteratura di settore, la questione del paesaggio è affermazione del diritto delle popolazioni alla qualità di tutti i luoghi di vita, sia straordinari sia ordinari, attraverso la tutela/costruzione della loro identità storica e culturale (MIBAC 2007).

Analizzando il tema degli impianti eolici industriali sotto il profilo autorizzativo della tutela paesaggistico/ambientale il principale e più autorevole riferimento è contenuto nel Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio, approvato con D.lgs 22/1/2004 n° 42 il quale, con l'art. 146 stabiliva che: "*entro sei mesi… è individuata la documentazione necessaria alla verifica di compatibilità paesaggistica degli interventi proposti*".

Il D.P.C.M. 12/12/2005 attua tale norma; esso consta di 4 articoli, in particolare, l'Allegato al DPCM definisce finalità e contenuti della "*Relazione Paesaggistica*", che d'ora in poi dovrà corredare tutte le richieste di autorizzazione ai sensi degli artt. 146 e 159 del Codice (si devono intendere le zone sottoposte al vincolo paesaggistico.

Sempre il Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 sancisce che il Patrimonio Culturale è costituito dai beni culturali e dai beni paesaggistici (2.1). Inoltre nello stesso decreto all'articolo 136 si recita al punto d) *"le bellezze panoramiche considerate come quadri e così pure quei punti di vista o di belvedere, accessibili al pubblico, dai quali si goda lo spettacolo di quelle bellezze"* .

Riteniamo quindi che la realizzazione delle torri eoliche compromettano ciò che intrinseco nel il diritto della popolazione sia per il godimento del paesaggio sia per le attività scientifiche dell'osservatorio che svolge anche attività aperte al pubblico.

Si riporta quanto sentenziato dal Consiglio di Stato (3652 del 2015) :

"Alla funzione di tutela del paesaggio (che il MIBAC qui esercita esprimendo il suo obbligatorio parere nell'ambito del procedimento di compatibilità ambientale) è estranea ogni forma di attenuazione della tutela paesaggistica determinata dal bilanciamento o dalla comparazione con altri interessi, ancorché pubblici, che di volta in volta possono venire in considerazione"

Si rammenta inoltre che il C.D.S. **con sentenza del 10 marzo 2014, ha riconosciuto il danno da impatto visivo.**
http://www.giustiziaamministrativa.it/DocumentiGA/Consiglio%20di%20Stato/Sezione%206/2013/201307087/Provvedimenti/201401144_11.XML

"..Gli impianti eolici sono opere di grande impatto visivo e la nozione di paesaggio va interpretata in senso ampio. E' quanto afferma il Consiglio di Stato nella sentenza n.1144 del 10 marzo 2014. In particolare, il Ministero per i Beni e le attività culturali ha chiesto la riforma della sentenza (n.397/2013) con cui il Tar Campobasso aveva annullato il decreto di inibizione allo svolgimento dei lavori, adottato dalla Soprintendenza per i beni architettonici e paesaggistici del Molise con riferimento ad un impianto eolico.

Il Consiglio di Stato ha quindi accolto l'appello proposto riconoscendo le ragioni di tutela paesaggistica addotte dal Ministero. Uno dei motivi del contendere era legato, in particolare, al fatto che l'impianto da realizzare non ricadeva in area specificatamente sottoposta a vincolo paesaggistico, ma in una zona immediatamente confinante. Secondo la società interessata alla costruzione dell'impianto, la Soprintendenza per i beni architettonici e paesaggistici non avrebbe il potere di prescrivere misure, distanze e varianti a progetti ricadenti in aree immediatamente esterne a quelle specificamente vincolate dalla normativa sulla tutela del paesaggio.

Il Consiglio di Stato ha precisato che quando vengono in rilievo opere infrastrutturali di grande impatto visivo, il paesaggio, quale bene potenzialmente pregiudicato dalla realizzazione di opere di rilevante impatto ambientale, si manifesta in una proiezione spaziale più ampia di quella rinveniente dalla sua semplice perimetrazione fisica consentita dalle indicazioni contenute nel decreto di vincolo. Nella sentenza si chiarisce che il paesaggio si manifesta quale componente qualificata ed essenziale dell'ambiente, richiamando il particolare effetto di "irradiamento" del regime vincolistico che assiste i beni paesaggistici allorquando, come nella specie, vengono in rilievo opere infrastrutturali di rilevante impatto sul paesaggio.

I principi enunciati risultano di particolare interesse ed importanza in quanto, sostanzialmente, si riconoscono gli effetti lesivi sul paesaggio legati all'installazione di impianti eolici, estendendo il regime di tutela previsto dalla normativa in materia anche al di fuori delle aree immediatamente vincolate, nel caso di opere infrastrutturali destinate ad avere un significativo impatto sul bene protetto"..

Il documento del Ministero per i Beni e le Attività culturali " Gli Impianti Eolici: suggerimenti per la progettazione e la valutazione paesaggistica", a cura di Anna Di Bene e Lionella Scazzosi, suggerisce, a pag 32 che *" **in presenza di paesaggi sensibili** (ovvero di paesaggi con evidenti caratteristiche di storicità, unicità, naturalità o vocazione turistica) le linee guida danesi suggeriscono di **collocare le macchine in gruppi di non più di otto turbine** con una distanza relativamente ampia tra gli stessi.*

L'Area di Impatto Potenziale del progetto non è stata calcolata in modo accurato in funzione alle emergenze paesaggistiche e le mappe di intervisibilità risultano insufficenti.

PUNTO 11)
Secondo quanto previsto dal D.M. 10/9/2010.
Manca nel progetto come previsto dal punto 7.1. l'analisi dei possibili incidenti valutando la gittata massima degli elementi rotanti in caso di rottura accidentate in quanto presente viabilità pubblica (strada comunale).

PUNTO 12)
ELEMENTI DI BIODIVERSITA' E ROTTE MIGRATORIE

Nel progetto si evincerebbe che

…Con riferimento alla "Carta delle aree non idonee alla localizzazione di impianti eolici di tipo industriale" allegata alla Delibera di Consiglio Regionale n° 3/2009 si puo affermare che il sito individuato e ubicato al di fuori da tali superfici……

Osservazioni.
In realtà si osserva che l'area rientra in una zona di rotta migratoria. **Difatti a breve distanza l'area è oggetto di rotta passaggio di avifauna migratoria. La rotta si trova in prossimità all'oasi di protezione del Cadibona ricadenti nel valico montano del Colle di Cadibona**.

La presenza di tali rotte viene confermata nel piano faunistico:
" ***indicazioni di vocazionalità faunistica: cinghiale, capriolo, uccelli migratori….l'area è posta a valle dell'omonimo valico e riveste un forte interesse conservativo per la tutela della rotta di migrazione segnalata dall'I.N.F.S***.".
"i valichi montani in armonia con le risultanze di detto studio, sono localizzati solo sullo spartiacque tirrenico- padano (art. 47 L.R. 29/1994) e in ambito provinciale risultano:

- IL COLLE DI CADIBONA SULLA ROTTA MIGRATORIA VALLI BORMIDA-LETIMBRO-QUILIANO

  "*per quanto concerne il valico del Colle di Cadibona il centro di tale area protetta quale valico montano , attualmente ricadente sulla perpendicolare della funivia a carrelli rispetto al crinale di spartiacque , può essere opportunamente spostato più a occidente* ***in località Sella di Altare****"…."****tale scelta è così motivabile****:*
  b) la localizzazione tiene conto della distribuzione de flussi migratori. Infatti oltre alla presenza dell'area , che ricadrebbe nella nuova perimetrazione, di vecchie strutture fisse per la caccia e l'aucupio degli uccelli migratori…"

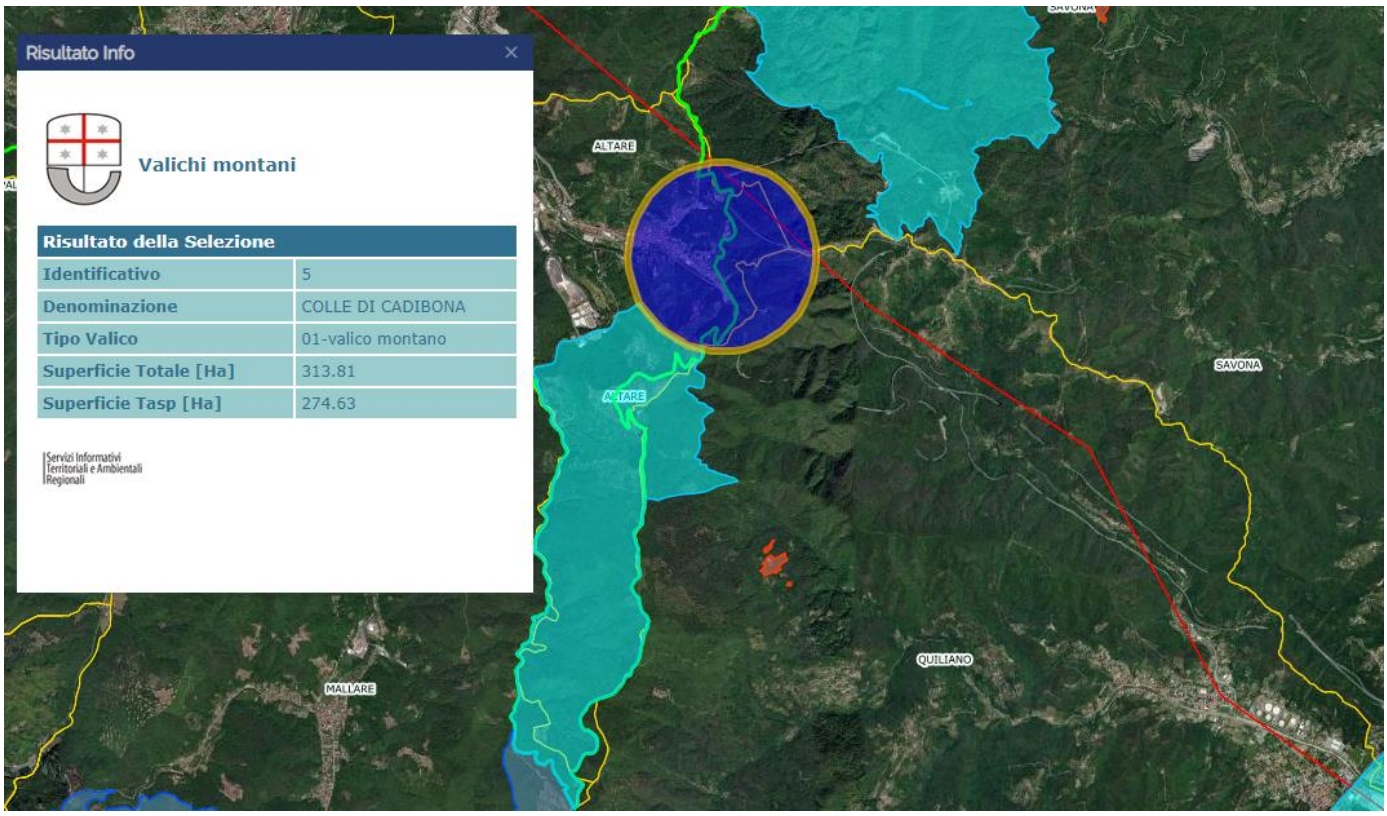
Quindi l'area ricade nei disposti di cui all'art. 2 della legge 157/92 e art. 47 della L.R. 29/1994.

Mentre la norma regionale sul piano faunistico recita:
Valichi montani (articolo 47, comma 1 legge regionale 29/1994)
L'individuazione dei valichi montani, sottratti all'esercizio venatorio relativamente ai 1000 m circostanti, è strettamente connessa con le rotte migratorie dell'avifauna segnalate dall'I.N.F.S. (ora ISPRA) e più dettagliatamente delineate dalla Regione Liguria sulla base di uno studio ad hoc eseguito dall'allora Istituto di Zoologia dell'Università di Genova approvato dalla stessa con deliberazione n. 458 del 11 febbraio 1994.
I valichi montani in ambito provinciale sono:
−il Colle di Cadibona, sulla rotta migratoria Valli Bormida – Letimbro/Quiliano
Per quanto concerne il valico del Colle di Cadibona, il centro di tale area viene confermato in

località Sella di Altare, punto *convenzionalmente indicato come confine dei sistemi montuosi alpino e appenninico. Trattasi anche di uno dei punti a minor quota sulla lunga costiera di spartiacque tirrenico-padano relativamente alla zona del Colle di Cadibona che, quanto ai flussi di Uccelli migratori, può considerarsi "multifocale".*

Alla luce di quanto la zona rientra a pieno titolo nelle rotte migratorie e quindi in area non idonea ad ospitare impianti eolici.
Inoltre nel progetto sono carenti e/o privi di studi specifici le indagini sull'avifauna e chirotterofauna e comunque in parte contrastanti tra quanto rilevato e le conclusioni fornite.

Si rammenta che la proposta progettuale contrasta con la ex delibera di consiglio regionale n. 3 del 03/02/2009, dove recita : ***"…mappatura delle aree non idonee alla collocazione di impianti eolici di tipo industriale……La rotta migratoria, nonché i punti di passo rilevanti, sono intesi in termini di tutela come un corridoio di ampiezza da valutarsi caso per caso sulla base di dati disponibili ovvero allo scopo specificamente acquisiti..";***
Alla luce di quanto esposto, si può affermare che la realizzazione del parco eolico comporterebbe una incidenza negativa anche nelle aree limitrofe sensibili ed in particolare con le limitrofe aree protette facenti parte della Rete Natura 2000.





MAPPATURA DELLE AREE NON IDONEE ALLA COLLOCAZIONE DI IMPIANTI EOLICI DI TIPO INDUSTRIALE

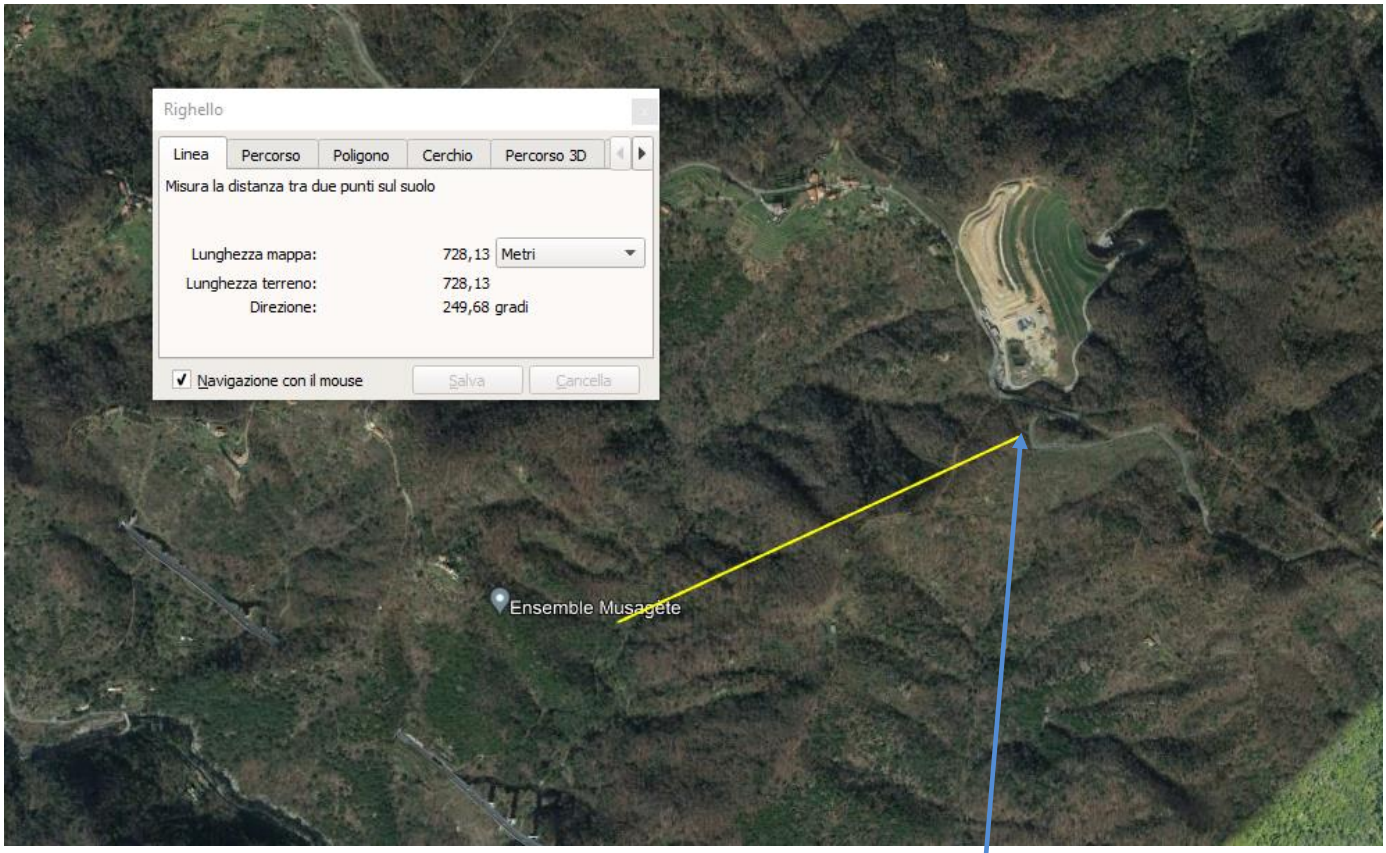
La Regione provvede all'affinamento e all'aggiornamento della mappatura delle aree non idonee alla collocazione di impianti eolici di tipo industriale, di cui alla ex deliberazione della Giunta regionale 966/2002, per la quale sono state utilizzate tutte le informazioni disponibili relative a:

1. ***Esclusione delle zone importanti per l'avifauna dalla carta bionaturalistica 2007 (B28 avif. areale);***

2. ***Esclusione delle aree comprese nel sistema delle connessioni ecologiche della Rete Natura 2000 in presenza di specie potenzialmente sensibili all'installazione di impianti eolici;***

3. Verifica dell'accessibilità stradale dei crinali inclusi nei siti potenzialmente idonei alla realizzazione di impianti eolici (strade extraurbane secondarie, non classificate e tracciati di crinale);

***La rotta migratoria, nonché i punti di passo rilevanti, sono intesi in termini di tutela come un corridoio di ampiezza da valutarsi caso per caso sulla base di dati disponibili ovvero allo scopo specificamente acquisiti. Ovviamente una distanza così ravvicinata con un impianto di tale dimensione rientra nella variabilità di ampiezza che tale corridoio migratorio ha per sua natura* (è opportuno prevedere al fine della protezione della rotta migratoria, una fascia di rispetto di ampiezza di ALMENO 2 km).**
A tal riguardo si osserva che tali criticità rientrano a pieno titolo nell'area interessata dal progetto.



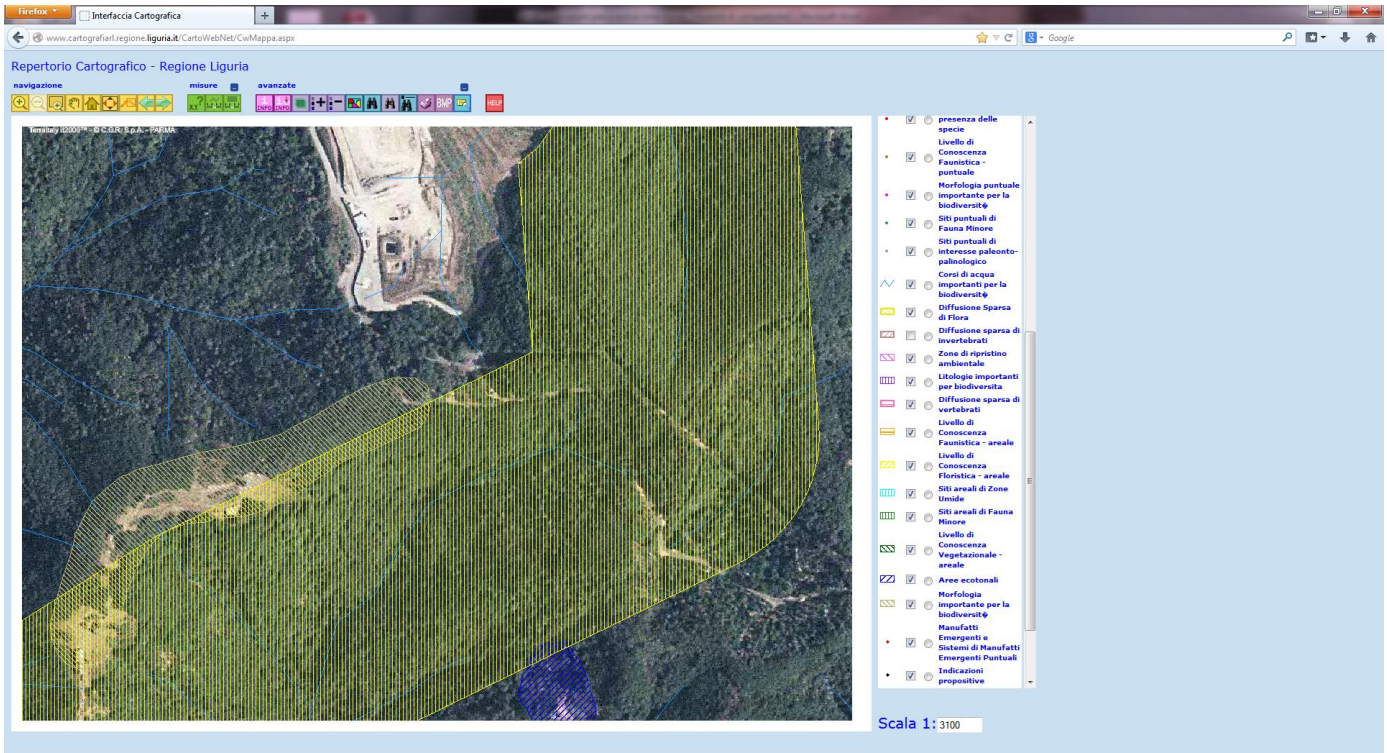
Fonte: http://www.cartografiarl.regione.liguria.it

Impatti con le aree inidonee ed Rete Natura 2000

Area progettuale per eolico proposta

Così come indicato dal sito web :www.cartografiarl.regione.liguria.it si evidenzia la presenza di diversi elementi della Rete Ecologica Regionale approvata con **Deliberazione della Giunta Regionale** in data **18.12.2009 N. 1793** "**Istituzione Rete Ecologica regionale L.R. 28/2009 art. 3":**
Si osserva che nell'areale la presenza di "**Morfologia importante per la biodiversità**, *individuata con DGR 1793/2009 "Istituzione Rete ecologica ai sensi della L.R. 28/2009 art.3".* Si ricorda che la rete ecologica ligure individua diversi elementi, fra cui nuclei centrali (Core areas) e

aree di interconnessione territoriale; fra queste ultime i corridoi ecologici per specie di ambienti boschivi e le stepping-stones che permettono, attraverso una sequenza di piccole aree di idoneità ecologica fra loro separate, una connessione per il gruppo di specie target (www.ambienteinliguria.it).



La carta della biodiversità non dà evidenza di particolari habitat puntiformi ed areali protetti ai sensi della Direttiva 92/43/CEE nell'area di studio. Nel sito l'habitat predominante è quello del castagneto (Foreste di Castanea sativa)" – codice Natura 2000 ***9260****.*

Corridoi Ecologici per Specie di Ambienti Boschivi.

Osservazioni. Alla luce di quanto, se ne deduce che
come disposto dalla DGR 1507/2009 "Misure di salvaguardia per habitat di cui all'Allegato I della direttiva 92/43/CEE ai sensi della L.R. 28/2009", che sulla base degli studi e informazioni disponibili sullo stato di conservazione degli habitat di allegato I della direttiva 92/43/CEE e dell' istruttoria svolta dal Settore Staff Tecnico del Dipartimento Ambiente della Regione Liguria, è emerso, in particolare, che lo stato di conservazione di alcune tipologie di habitat presenti nel territorio ligure, non sarebbero soddisfacenti.
Si ritiene che ricorrano le condizioni riportate dalla Direttiva 92/43/CEE **e che la individuazione di siti destinati al consumo di suolo sia per opere di tipo insediativo che produttivo ma anche di tipo industriale da fonte rinnovabile, vadano ad alterare le condizioni di connessione ecologica ed i collegamenti essenziali per la migrazione, la distribuzione geografica e lo scambio genetico di specie selvatiche (sull'importanza, sancita anche in giurisprudenza comunitaria, del mantenimento del funzionamento dei corridoi).**

Considerazioni di base ai fini normativi e procedurali
La Direttiva 92/43/CEE definisce lo stato di conservazione soddisfacente come obiettivo di salvaguardia e/o come obiettivo da raggiungere, non come elemento di valutazione partendo dal quale, se mancante, il territorio possa essere rivoluzionato al fine di creare un nuovo ambiente specialistico e altamente tecnico.
Con ragionamento finalizzato a rimarcare lo stessa qualità di attenzione, si segnala che è oggi disponibile la vigente **L.R.n .28 del 10.07.2009, *"Disposizioni in materia di tutela e valorizzazione della biodiversità"***. In questa legge si afferma che l'Ente regionale:

"(…) tutela, in particolare, la diversità:
a) delle specie animali e delle specie vegetali selvatiche;
b) degli habitat;
c) di altre forme naturali del territorio.
La Regione nel perseguimento delle finalità di cui al comma 1:
a) riconosce gli habitat naturali e seminaturali, la flora, la fauna e le forme naturali del territorio quali beni di rilevante interesse pubblico;
b) garantisce il mantenimento o all'occorrenza il ripristino, in uno stato di conservazione soddisfacente, degli habitat naturali e delle specie di fauna e flora selvatiche di interesse comunitario, nonché dei tipi di habitat naturali e degli habitat delle specie tutelate nella loro area di ripartizione naturale;
d) istituisce la rete ecologica regionale, costituita dalla rete Natura 2000, dalle aree di collegamento ecologico funzionale, di cui agli articoli 3 e 10 della direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche e successive modifiche ed integrazioni, dalle aree protette e da eventuali altre aree di rilevante interesse naturalistico regionale" (art. 1).
Conclusioni.
Quindi, anche al di fuori della Rete Natura 2000, un impatto negativo o interferenze negative su specie ed habitat in allegato alle direttive comunitarie citate sono configurati come danno ambientale.
Per quanto riguarda l'interruzione di corridoi ecologici, si rileva ancora una volta una superficialità nell'analisi svolta e mancanza di conoscenze approfondite del territorio delle componenti ambientali flora, vegetazione e fauna.

PUNTO 13)
Ricordiamo che la Legge 152/2006, all'art. 300 recita:
Art 300. Danno ambientale
1. È danno ambientale qualsiasi deterioramento significativo e misurabile, diretto o indiretto, di una risorsa naturale o dell'utilità assicurata da quest'ultima.
2. Ai sensi della direttiva 2004/35/CE costituisce danno ambientale il deterioramento, in confronto alle condizioni originarie, provocato:
a) alle specie e agli habitat naturali protetti dalla normativa nazionale e comunitaria di cui alla legge 11 febbraio 1992, n. 157, recante norme per la protezione della fauna selvatica, che recepisce le direttive 79/409/CEE del Consiglio del 2 aprile 1979; 85/411/CEE della Commissione del 25 luglio 1985 e 91/244/CEE della Commissione del 6 marzo 1991 ed

attua le convenzioni di Parigi del 18 ottobre 1950 e di Berna del 19 settembre 1979, e di cui al d.P.R. 8 settembre 1997, n. 357, recante regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche, nonché alle aree naturali protette di cui alla legge 6 dicembre 1991, n. 394, e successive norme di attuazione.

In base alle conoscenze condotte ed alle considerazioni esposte si osserva pertanto che:
anche in base all'effetto cumulativo antropizzato sussisterebbero incidenze prolungate nel tempo tale da compromettere l'integrità ecologica dell'area vasta, ovvero dei fattori ecologici chiave che determinano gli obiettivi di conservazione della normativa ambientale vigente. La coerenza della struttura e della funzione ecologica di habitat, complessi di habitat e/o popolazioni di specie potrebbe essere alterata.

La realizzazione seppur in previsione di tali interventi, modifica pertanto alla scala del paesaggio lo stato dei luoghi e sono percepibili anche da grande distanza, introducendo un elemento anomalo che deve essere valutato con estrema attenzione.

Tutto questo sembrerebbe in palese ed insanabile conflitto con l'obbiettivo di mantenere inalterati i caratteri che definiscono e qualificano la funzione della zona in rapporto al contesto paesistico.

PUNTO 14)
Si osserva inoltre che
Premesso che
Come si legge nello studio anemometrico:
"…Il presente documento, che è parte integrante alla Relazione TG066/2011-VPE per la valutazione della produzione attesa dall'impianto in progetto, riporta i risultati delle elaborazioni svolte sui dati di ventosità raccolti dal ***Dicembre 2006 sino al marzo 2009, per una durata quindi di circa 27 mesi. .."***.

Si osserva come
I dati anemometrici risultano datati (relazione del 2011) e pertanto non è possibile avere dati aggiornati circa la reale ed attuale ventosità del sito.
Il valore stimato delle ore utili è decisamente sovrastimato e ottimistico **(I dati forniti appaiono non attuabili per l'area).**
Occorre inoltre considerare che questa è la produzione energetica lorda. Oltre alle ore di inattività dovute a possibili fermo impianto per manutenzione, diminuzione di resa per ghiaccio o usura delle parti meccaniche, mancanza di ventosità, etc.. occorre considerare che:

- l'aerogeneratore produce energia elettrica ad una frequenza variabile, funzione della velocità di rotazione delle pale. Per poter adeguare la frequenza della tensione e della corrente a quelli della rete Nazionale (pari a 50 Hz), occorre utilizzare un convertitore statico il quale, in un primo stadio, converte la corrente e la tensione da alternate a continue, mentre in un secondo ritrasforma queste caratteristiche alla frequenza di rete.

- All'interno di ogni aerogeneratore è installato un trasformatore che innalza il livello di tensione da quello del generatore elettrico alla tensione di media tensione di 15 – 20 kV.

- Tutti gli aerogeneratori sono collegati ad una linea elettrica che al compito di trasportare l'energia prodotta ad una cabina di trasformazione che innalza ulteriormente la tensione a quella della rete di alta tensione.

I componenti descritti hanno ognuno un rendimento inferiore al 100%. Le perdite dovute a questi si stimano pari al 10%.

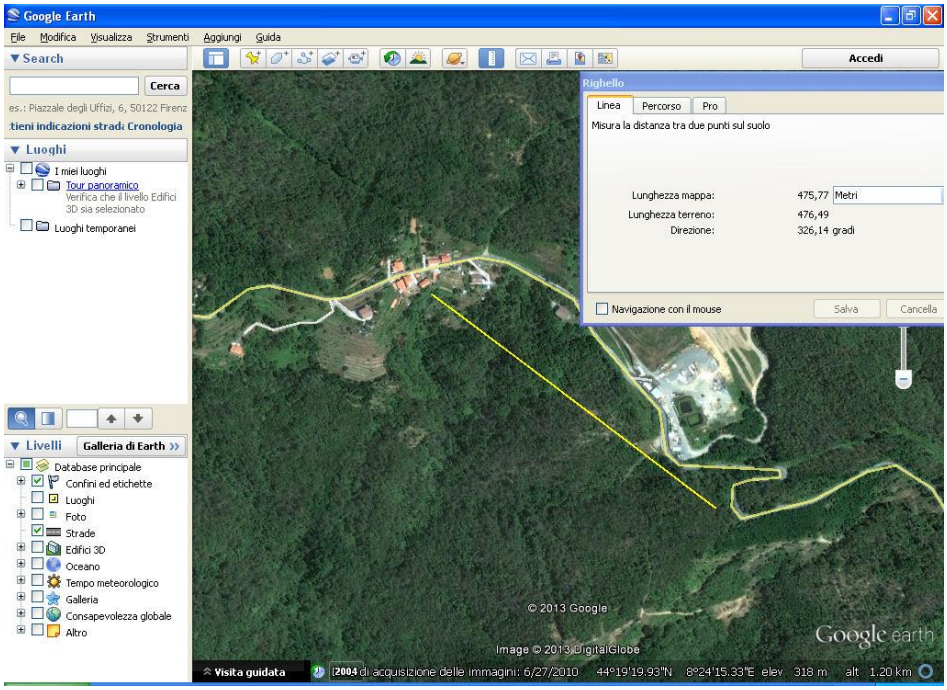
Alla luce di quanto, i dati forniti non sarebbero attendibili alla luce dei cambiamenti meteo avvenuti in progressione nell'ultimo decennio.

PUNTO 15)
PRODUZIONE REALE DEGLI IMPIANTI EOLICI GIA' OPERANTI
Osservazioni:
viste che tali opere si avvallano del pubblico interesse e della pubblica utilità, al fine di tutelare il patrimonio pubblico sia dal punto di vista dei beni ambientali ma anche del bene pubblico, si chiede che nella procedura di V.I.A. per centrali eoliche prioritariamente al fine di qualsiasi rilascio autorizzativo, sia analizzata la produzione reale messa in rete (dati Terna) dell'impianto già esistente. Questo vale per qualsiasi progetto di ampliamento o di nuovo impianto.
In relazione alla procedura in oggetto, il WWF a chiede che nell'esame svolto dalla Regione e dalla Provincia, sia analizzato anche il risultato produttivo consuntivo conseguito dagli impianti già esistenti nella zona.

Considerati i pesanti effetti negativi su paesaggio, fauna e, in generale, stabilità dei terreni, riteniamo necessario che siano certi i risultati produttivi reali (non quelli cartacei), certificati dall'ente che ritira la produzione, di questi impianti.
Osserviamo che la richiesta di esaminare la produzione degli impianti esistenti prima di procedere all'ampliamento o realizzazione di nuovi impianti è una procedura normalissima in qualsiasi impianto industriale produttivo.

Non è possibile autorizzare impianti che abbiano un così impatto devastante sul paesaggio con perdita di suolo naturale inedificato e di cui si disconosca la reale produttività !.
Non si comprende come la Regione possa autorizzare tali impianti non avendo a disposizione i dati di producibilità. Come può autorizzarli non potendo conoscere se l'impianto rientra nelle soglie consentite per legge? .

PUNTO 16) IMPATTO Acustico e distanze dai centri abitati.

- 

  Distanze dal centro abitato.

Come si evince dal riscontro da parte del Settore Ecologia della Regione Liguria,

Per quanto riguarda la componente rumore lo studio è corredato da una valutazione previsionale di impatto acustico (cfr. elaborato Studio di impatto Acustico 01_110_SA). Nell'ambito dello studio è individuato un solo recettore residenziale potenzialmente esposto, ubicato a nord di Coma Montà, ad una distanza di circa 350 metri dal punto di installazione della pala eolica, posto in prossimità della discarica di rifiuti RSU comunale. Sia il nuovo impianto che il recettore ricadono in classe acustica III (Aree di intensa attività umana).

Pertanto si rilevano problematiche a tal riguardo.

PUNTO 17)
Impatti sulla Fauna alata
Nel precedente progetto si leggeva:
"…….di transito migratorio Autunno 2010
*- N° totale di uccelli avvistati in 12 giornate (in molti casi - uccelli stanziali - si tratta di avvistamenti multipli degli stessi individui): **3.207**.*
*- N° di avvistamenti rapaci (si tenga conto del fatto che nel caso di Gheppio e Poiana, stanziali, spesso si tratta di osservazioni ripetute del medesimo individuo): **205** (tabella I).*
*- · N° di avvistamenti di uccelli appartenenti a specie annoverate in allegato I della Direttiva "Uccelli" – 79/409/CEE: **121**.*

*- · N° totale di uccelli avvistati in sorvolo sul sito d'impianto (da qui in avanti inteso come l'intorno di 300 m dal punto torre) in 12 giornate di rilevamenti: **2449** (172 i rapaci, 7,02 %).*
*- · N° di uccelli in allegato I avvistati in sorvolo sul sito d'impianto: **111** (Falco pecchiaiolo 40, Biancone 33, Tottavilla 24, Falco di palude 7, Falco pescatore 1, Falco sp. 3, Falco pellegrino 1, Smeriglio 1, Averla piccola 1).*
*- · N° totale di uccelli che hanno sorvolato il sito d'impianto ad una quota corrispondente a quella spazzata dalle pale degli aerogeneratori (50-200 m da terra): **418** (111 rapaci + 173 Irundinidi, 104 Colombacci, 12 Corvidi, 6 Gabbiani reali, 4 Gabbiani comuni, 2 Tottaville, 1 Rondone maggiore)*
*- · N° di uccelli in allegato I che hanno sorvolato il sito d'impianto ad una quota 50-200 m da terra: **70** (33 Falchi pecchiaioli, 32 Bianconi, 1 Falco di palude, 1 Falco pescatore, 2 Tottaville).*
Tenuto conto della fenologia delle specie rilevate e della tipologia di avvistamento (n° d'individui, direzione di volo, sorvolo senza sosta), dai dati rilevati e stato possibile stimare il flusso migratorio post-nuziale attraverso l'area oggetto di studio in 8,17 rapaci e 233,42 altri uccelli/giorno (Colombacci, Irundinidi, Fringillidi e altri Passeriformi).

Primavera 2011
*- N° totale di uccelli avvistati in volo nel comprensorio indagato (in molti casi - uccelli stanziali - si tratta di avvistamenti multipli degli stessi individui): **3.616**.*
*- · N° totale di avvistamenti rapaci (si tenga conto del fatto che nel caso di Gheppio, Poiana e Biancone, nidificanti, spesso si tratta di osservazioni ripetute del medesimo individuo): **460** (tabella I).*
*- · N° di avvistamenti di uccelli appartenenti a specie annoverate in allegato I della Direttiva "Uccelli" – 79/409/CEE: **308**.*
*- · N° totale di uccelli avvistati in sorvolo sul sito d'impianto in 20 giornate di rilevamenti: **3035** (347 i rapaci, 11,43 %).*
*N° di uccelli in allegato I avvistati in sorvolo sul sito d'impianto: **226** (Falco pecchiaiolo 100, Aquila reale 3, Biancone 65, Falco di palude 40, Nibbio bruno 7, Falco pescatore 1, Tottavilla 5, Falco sp. 4).*
*- · N° totale di uccelli che hanno sorvolato il sito d'impianto ad una quota corrispondente a quella spazzata dalle pale degli aerogeneratori (50-200 m da terra): **357** (145 rapaci + Rondoni 163, Gabbiano reale 15, Corvidi 15, Irundinidi 8, Colombaccio 7, Allodola 3).*

*- · N° di uccelli in allegato I che hanno sorvolato il sito d'impianto ad una quota 50-200 m da terra: **115** (Falco pecchiaiolo 64, Biancone 32, Falco di palude 13, Aquila reale 2, Nibbio bruno 1).*
Avifauna nidificante
Rapaci diurni
Quanto ai rapaci diurni (v. All. IV per le localizzazioni degli avvistamenti in periodo riproduttivo), sul territorio compreso nel raggio di 3 km dall'impianto previsto, insistono gli home ranges di 1 coppia di Poiana Buteo buteo, ed una coppia di Gheppio Falco tinnunculus.

La frequentazione a scopo trofico dell'area da parte di una coppia di falchi pecchiaioli Pernis apivorus e di almeno una coppia di bianconi Circaetus gallicus sono da considerarsi indice di nidificazione nelle zone boscate adiacenti il sito di studio. Molto probabile anche la presenza di un territorio riproduttivo di Sparviere Accipiter nisus. E' da ritenersi possibile, benche non accertata, anche la nidificazione dell'Astore Accipiter gentilis.
Le segnalazioni di Aquila reale Aquila chrysaetos, infine, sono da considerarsi indicative dell'occasionale sorvolo da parte degli individui di individui immaturi erratici.

Rapaci notturni

Nel corso del monitoraggio oggetto del presente elaborato, e stata riscontrata la presenza (nel raggio di circa 2 km dal centro del sito in cui si propone l'ubicazione dell'impianto) di due coppie di Allocco Strix aluco, una ad ovest ed una ad est (due contatti) dell'impianto (v. All. IV per le localizzazioni dei contatti in periodo riproduttivo).

Altre specie ornitiche

Dall'analisi della comunita nidificante attraverso i punti di ascolto mattutini, integrati dai dati raccolti nel corso delle sessioni di avvistamento migratori, e emerso un quadro ornitologico di interesse modesto, caratterizzato (v. check-list e All. IV) dalla presenza di specie per lo piu comuni, con pochi elementi di pregio, quali ad es. il Succiacapre Caprimulgus europaeus (specie in allegato I della Direttiva "Uccelli" - 79/409/CEE).

…..CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE

In base alle osservazioni effettuate nel corso del presente monitoraggio, si puo affermare come il comprensorio territoriale indagato nel suo complesso presenti ***un discreto interesse ornitologico sia in relazione alla nidificazione locale di specie di pregio*** *(Falco pecchiaiolo e Biancone in primis) sia in virtu di un significativo flusso migratorio di specie emergenti ascritte all'Allegato I della Direttiva "Uccelli" (79/409/CEE).*

……..Quanto invece al rischio d'impatto riferito ai Rapaci migratori sorvolanti l'area del previsto impianto, esso risulta modesto.."

nel progetto presentato nel 2022 (riferimenti rilevamenti 2021-2022) si legge:

"N° totale di esemplari di specie inserite in All. I della Direttiva Uccelli 147/2009/CE che hanno sorvolato entro i 300 m dal punto torre ed entro il volume d'aria spazzato dalle pale (10-200 m d'altezza da terra) Aquila reale, Biancone, Falco di palude, Falco pecchiaiolo,Falco pescatore, Passeriforme sp…."..

……

"Analizzando gli indici di migrazione, si deve comunque rimarcare che i valori registrati nell'area di indagine durante questo studio sono significativamente inferiori a quelli emersi nelle indagini pregresse (Galli, 2012), ad eccezione, anche se di poco, dell'Indice di Migrazione giornaliero per i non rapaci registrato durante la fase pre-riproduttiva.
Infine, sebbene le indagini effettuate non sono state improntate alla caratterizzazione dell'avifauna nidificante, hanno generalmente consentito di confermare la composizione della comunità ornitica emersa nello studio del 2010-2011 con una differenza: è stata riscontrata, seppur a distanza dal crinale dell'aerogeneratore proposto, la nidificazione del picchio nero, specie inserita nell'All. I della Direttiva Uccelli 2009/147/CE e in forte espansione nel territorio ligure. Inoltre, nell'area di indagine, non è stata verificata la nidificazione del falco pecchiaiolo, come comprovato dagli avvistamenti che hanno riguardato esclusivamente esemplari in migrazione…".

OSSERVAZIONI

Si rileva a fronte dei dati emersi, come **l'area presenti numerose specie protette o particolarmente protette di avifauna e chirotterofauna ai sensi della L. 157/92 E PERTANTO ANCHE OGGETTO dell'art. 300 del Dlgs. 152/2006.**

La Direttiva 2009/147/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO **del 30 novembre 2009 concernente la conservazione degli uccelli selvatici** impone la

- conservazione degli habitat degli uccelli anche all'esterno delle aree protette (*mantenimento e sistemazione conforme alle esigenze ecologiche degli habitat situati all'interno e all'esterno delle zone di protezione*) .

A tal riguardo si osserva come tali specie possano essere oggetto di perturbazione a causa di tale impianto.

Risulta inadeguata la documentazione fornita al fine di *escludere che l'intervento possa nuocere alla conservazione delle specie oggetto dell'art. 300 del 152/2006.*

"..***Inoltre, anche sotto il profilo paesaggistico si evidenzia che il vincolo apposto sull'area finirebbe con l'essere compromesso dall'installazione delle pale eoliche avuto riguardo, da un lato al carattere unitario del bene di cui trattasi, altro all'imponenza delle strutture da realizzare che non potrebbero non avere un impatto visivo incompatibile con le caratteristiche dell'area e, in ogni caso, non mitigabile attraverso operazioni di rimboschimento****..".* TAR Toscana, Sez. II, n. 2027 del 20 dicembre 2012**. Beni Ambientali. Incompatibilità ambientale di un parco eolico in prossimità di SIC e in territorio con vincolo paesistico, come nel caso in questione!**

PUNTO 18)

Carenze progettuali

Osservazioni:

Si ricorda inoltre che a livello ecosistemico la presente procedura non ha affrontato tra le altre cose:

- **le conseguenze che alterazione dei flussi idrici superficiali e sotterranei avrebbero a catena su tutte le componenti biotiche, dagli insetti agli uccelli, dalle piante ai mammiferi e quindi con possibili, probabili e/o certe alterazioni della risorsa trofica, con una inevitabile "banalizzazione" - o riduzione della complessità biologica - che colpirebbe le specie più vulnerabili e specialistiche**;
- **la perdita di territori di riproduzione, svernamento, ricerca trofica, dispersione**, estivazione, di moltissime specie animali e conseguenze fatali per molte di esse, ed in particolare quelle minacciate a livello globale (specie SPEC per gli uccelli, ma, anfibi, rettili, insetti, alcuni mammiferi tra i quali tutti i chirotteri, tutti minacciati di scomparsa su tutto il territorio di distribuzione europeo);
- **la tematica del consumo di suolo**, sia come necessità in fase di costruzione che come perdita definitiva della risorsa ad opera finita, con interruzione di continuità di habitat e banalizzazione delle specie, a vantaggio di quelle più ubiquitarie e meno vulnerabili, accelerando la scomparsa o diminuzione di quelle più sensibili e rare.

Tutto questo sembrerebbe in palese ed insanabile conflitto con l'obbiettivo di mantenere inalterati i caratteri che definiscono e qualificano la funzione della zona in rapporto al contesto paesistico.

CONCLUSIONI FINALI

Si ritiene di dover evidenziare numerosi elementi di criticità che portano a esprimere parere negativo, per quelle previsioni che vadano ad incidere negativamente su consumo del suolo, habitat, specie, sul paesaggio, la mancanza di dati sulla reale produttività in rete e riguardo la pianificazione territoriale vigente, e/o in caso contrario comunque che la proposta nel complesso debba essere assoggettata a V.I.A. in merito alle varianti urbanistiche e di pianificazione da apportare.